



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 657/14 depositato il 25/03/2014
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° TVPIPPN00016/2013 IRPEF-ALTRO 2007 IVA/IRAP contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

D'ORSO SALVATORE
VIA CAVOUR,21 74121 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 657/14

UDIENZA DEL

15/06/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

2020


PRONUNCIATA IL:

15/06/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/09/2016

Il Segretario



Il Segretario di Sezione
FRANCESCO PETRIZZI
Francesco Petrizzi

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto e contro Equitalia Sud SpA Taranto;

avverso l' AVVISIO di intimazione n. TVPIPPN00016/2013 con il quale viene richiesto ed intimato il pagamento di importi conseguenti alla sentenza n. 337/04/13 depositata dalla CTP di Taranto e relativa ad avviso di accertamento n. TVP010300491/2012 emesso dall'Agenzia delle entrate per l'anno di imposta 2007.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato degli Enti richiedenti e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio l'Agenzia delle entrate di Taranto precisa che l'intimazione contiene la riscossione frazionata eseguita a seguito della conclusione del procedimento di primo grado parzialmente favorevole al ricorrente e, ritenendo legittimo il proprio operato, chiede la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Equitalia Sud SpA Taranto è costituita in giudizio e confermando la legittimità della propria azione, chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione espone le seguenti osservazioni.

L'avviso di intimazione oggi in esame è del tutto mancante di motivazione.

La sentenza n. 337/04/13 emessa dalla CTP di Taranto dopo l'esame dell'accertamento n. TVP010300491/12 notificato per l'anno 2007 e contestato dal contribuente, ha accolto il ricorso 'per quanto di ragione' in favore del ricorrente, ma le somme richieste oggi, secondo il ricorrente, risultano essere il doppio rispetto a quelle richieste originariamente dall'Agenzia delle Entrate.

In realtà da quanto riportato nell'atto contestato, rileva la Commissione, non vi può essere alcuna comprensione di singoli imponibili, delle aliquote applicate e degli importi di ogni singola imposta oggi richiesta e non vi è il riferimento ad alcun atto con il quale sono stati determinati i calcoli successivamente alla sentenza n. 337/4/13, sicché al contribuente risulta inibita ogni possibilità di riscontro sulla equità e correttezza della richiesta.

In vero l'Agenzia ha mantenuto questo atteggiamento anche nelle sue controdeduzioni di costituzione nelle quali oltre a non aver esposto alcuna specificazione con riferimento alle imposte ed agli importi, ha dichiarato che la richiesta era stata formata in conformità all'art. 68-D.Lgs.546/92, elemento quest'ultimo che manifesta ancora maggiormente la necessità di comunicare al contribuente calcoli precisi e dettagliati in riferimento alla determinazione degli importi da richiedere in conformità a tale norma.

La violazione degli obblighi di motivazione nell'atto che ha raggiunto il contribuente è evidente ed è grave perché oltre a costituire mancato rispetto delle norme da parte dell'Agenzia, non consente a chiunque ne abbia interesse la comprensione dei fatti costitutivi della richiesta.

L'atto notificato dunque deve essere sanzionato con la nullità prevista dalla L. 241/90 e dalla L. 21/2000.


Ritiene la Commissione di non poter avallare l'operato dell'Agenzia e di dover invece confermare le richieste del ricorrente assorbendo con quanto esposto anche tutti gli altri motivi riportati in ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di intimazione oggetto del presente gravame ed impugnato.



Reg. 657/14 LOSITO CATALDO f. 2 =

===spese liquidate in favore del ricorrente euro mille che pone a completo carico dell'Agenzia delle entrate di Taranto e da pagare in favore del difensore costituito anticipatorio delle stesse.

Deciso il giorno 15/6/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Margano)

Il Presidente
(Riccardo Occhione)